

**REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI
COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI AVVOCATI
ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE CHE
DIFENDONO IN GIUDIZIO L'ENTE.**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 728/175357 del 22 dicembre 2015
esecutiva dal 3 gennaio 2016

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114 (entrata in vigore il 19.08.2014), la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati in servizio presso l'U.O. Legale e Contenzioso ed iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della L. n. 247 del 31.12.2012, per le cause vinte.

Art. 2 – RIPARTIZIONE DELLE CAUSE DELL'ENTE

1. La ripartizione delle cause fra i legali in servizio presso l'U.O. Legale e Contenzioso è fatta di comune accordo tra i medesimi secondo principi di parità di trattamento, di equa ripartizione dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense. In caso di mancato accordo decide il dirigente responsabile dell'U.O. Legale e Contenzioso.
2. Possono essere affidati a professionisti esterni singoli incarichi di difesa in giudizio previa assunzione di atto motivato da parte dell'Organo competente nei seguenti casi eccezionali:
 - cause di particolare complessità;
 - cause che necessitano di particolari competenze e/o specializzazione;
 - cause caratterizzate da situazioni di incompatibilità;
 - altre situazioni di carattere eccezionale purché debitamente motivate.

Art. 3 – PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali di cui all'art. 1 sono dovuti agli avvocati operanti presso l'U.O. Legale e Contenzioso, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente ai quali, di regola, viene affidata collettivamente la difesa tecnica dell'amministrazione in giudizio.
2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Ravenna, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell'U.O. Legale e Contenzioso sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente e, in particolare, nei casi di:
 - a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
 - b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano

reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela.

3. I compensi professionali sono dovuti, per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione parziale delle spese di giudizio tra le parti, accollando quindi a controparte solo una percentuale delle spese di giudizio a favore del Comune; sono inoltre dovuti nei casi di compensazione integrale delle spese; il tutto secondo la disciplina del presente regolamento.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

Art. 4 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'U.O. Legale e Contenzioso è quello determinato al netto delle spese forfettarie nella misura fissa del 15%, o la diversa misura determinata dal Giudice, purché effettivamente incassato dal Comune, incasso che verrà introitato in apposito capitolo di entrata dell'ente.
2. Nel caso di compensazione totale delle competenze di giudizio, ai sensi dell'art. 9 comma 6[^] del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 214/2014, agli avvocati in servizio presso l'U.O. Legale e Contenzioso sono corrisposti compensi professionali, sulla base della notula predisposta dall'avvocato o dagli avvocati che hanno trattato la causa, redatta secondo il regolamento ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, al netto delle spese forfettarie nella misura del 15 % e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del Decreto 10.03.2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni), con una riduzione del 30%;
 - b) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del D.M. 10.03.2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni), riducendo del 30% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase;
3. Tali compensi professionali verranno corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto che non può superare quello relativo all'anno 2013, corrispondenti alle somme liquidate a tale titolo (per sentenze cioè che dispongano la compensazione di spese) in conto competenza per il fondo di tale annualità.
4. Nel caso in cui il Giudice, pur disponendo la compensazione delle spese legali, non abbia modificato la condanna alle spese di controparte pronunciata nella fase cautelare del giudizio, agli avvocati verranno corrisposte, dopo la loro riscossione, le somme liquidate dal

Giudice nel provvedimento cautelare, decurtate delle spese forfettarie nella misura del 15% salva diversa determinazione del giudice. Conseguentemente verranno applicati i criteri indicati nel punto 2 del presente articolo solo alle fasi successive a quella cautelare; la fase della sospensiva pertanto, non potrà essere conteggiata nel calcolo dei compensi da liquidarsi in caso di compensazione delle spese nei successivi gradi di giudizio.

5. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'U.O. Legale e Contenzioso e abbiano effettivamente partecipato all'impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dagli avvocati interni. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatura della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

Art. 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali spettano agli avvocati interni che svolgono la difesa tecnica dell'Amministrazione in giudizio e che siano in servizio presso l'U.O. Legale e Contenzioso al momento del passaggio in decisione della causa oppure siano in servizio in tale U.O. quando è terminata l'attività difensiva (senza cioè che sia previsti ulteriori atti processuali quale ad esempio memorie, produzioni documentali ect.) e si attende il deposito della pronuncia sulla causa.

I compensi professionali vengono ripartiti tra gli avvocati incaricati, iscritti all'albo speciale e in servizio presso l'U.O. Legale e Contenzioso, in parti uguali tra di loro. Nell'ipotesi di incarichi per la costituzione di parte civile nell'ambito di giudizi penali il compenso liquidato dal Giudice spetta all'avvocato al quale è stato attribuito il mandato. Per gli avvocati iscritti nell'albo speciale ed in servizio presso l'U.O. Legale e Contenzioso da meno di un anno, la corresponsione dei compensi viene decurtata del 20% rispetto al compenso spettante agli avvocati che partecipano in misura egualitaria.

2. A fine esercizio, gli avvocati presentano al dirigente dell'U.O. una relazione sintetica contenente l'elenco delle principali attività trattate da ogni avvocato nell'ambito delle cause affidate congiuntamente (ad es. redazione di memorie, ricorsi attività di udienza ecc).
3. L'importo individuale viene corrisposto al singolo legale sulla base dei seguenti parametri qualificanti il rendimento individuale nello svolgimento dell'obbligazione professionale afferente al patrocinio delle cause in cui è costituito a difesa delle ragioni dell'Ente:
 - a) puntuale rispetto dei termini processuale ad evitare decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli all'Amministrazione;
 - b) cura dell'attività d'udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.
 - c) regolare e tempestivo aggiornamento all'ufficio che ha emanato l'atto oggetto di contenzioso o che ha posto in essere la condotta censurata, in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla dichiarazione resa da parte dei singoli legali, da trasmettersi al dirigente responsabile del U.O. relativa al rispetto dei suddetti parametri di cui al punto 4 e dell'osservanza dei criteri del presente regolamento per la redazione delle parcelle.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini processuali di cui alla lettera a) o di colpevole assenza alle udienze di cui alla lettera b) o di mancato aggiornamento di cui alla lettera c), che abbiano comportato effetti pregiudizievoli all'Amministrazione, il compenso spettante al singolo avvocato verrà ridotto nella misura fra il 5% e il 30%, secondo motivata valutazione e previo contraddittorio con l'interessato, tenendo conto del danno prodotto e del comportamento complessivo tenuto dall'avvocato nell'annualità di riferimento.

4. Ai sensi del comma precedente il Responsabile dell'U.O. Legale e Contenzioso in sede di liquidazione dei compensi provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle detrazioni operate, relativamente alle cause con vittoria di spesa, non è distribuibile agli altri avvocati ed è destinato all'acquisizione di beni e servizi per la formazione professionale degli avvocati.
5. La liquidazione dei compensi agli avvocati sarà effettuata con cadenza quadrimestrale.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di pronuncia favorevole al Comune con compensazione integrale delle spese che sia stata depositata dopo il 18.08.2014; Il presente regolamento si applica altresì in tutti i casi di pronuncia favorevole al Comune con recupero delle spese a carico delle controparti depositata dal 01.01.2015.
2. Alle sentenze depositate precedentemente alle date di cui al comma precedente, il cui titolo alla liquidazione, in base al previgente CCDI dell'ente, sia maturato successivamente le predette date, si applica la disciplina del presente regolamento.